

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI
TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'AMBITO DELLA
ZONA ECONOMICA SPECIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
- AREA INDUSTRIALE DI MANOPPELLO -**

TRA

- *PREFETTURA DI PESCARA*
- *COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PREPOSTO ALLA
PRESIDENZA DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA ZONA ECONOMICA
SPECIALE DELLA REGIONE ABRUZZO*
- *COMUNE DI MANOPPELLO*
- *QUESTURA DI PESCARA*
- *COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI PESCARA*
- *COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PESCARA*
- *CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI CHIETI/PESCARA*
- *CONFINDUSTRIA CHIETI/PESCARA*
- *AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA*
- *AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA (ARIC) DELLA
REGIONE ABRUZZO*
- *AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ARAP) DELLA
REGIONE ABRUZZO*
- *INTERPORTO D'ABRUZZO MANOPPELLO SCALO*

I Soggetti sottoscrittori:

- la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pescara, nella persona del Sig. Prefetto Dott. Giancarlo Di Vincenzo;
- il Commissario Straordinario del Governo preposto alla presidenza del Comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale della Regione Abruzzo nella persona del Prof. Mauro Miccio;
- il Comune di Manoppello, nella persona del Sig. Sindaco Dott. Giorgio De Luca;
- la Questura di Pescara nella persona del Sig. Questore Dott. Luigi Liguori;
- il Comando provinciale dei Carabinieri di Pescara nella persona del Col. Riccardo Barbera;
- il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pescara nella persona del Col. Antonio Caputo;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti/Pescara, nella persona del Sig. Vice Presidente Dott. Carmine Salce;
- la Confindustria Chieti/Pescara, nella persona del Sig. Presidente Dott. Silvano Pagliuca;
- l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale. di Pescara, nella persona del Sig. Direttore Dott. Augusto Caimano;
- l'Agenzia regionale di informatica e committenza (ARIC) della Regione Abruzzo, nella persona del delegato Dott.ssa Lucia Del Grosso;
- l'Azienda regionale delle attività produttive (ARAP) della Regione Abruzzo, nella persona del Sig. Presidente dott. Giuseppe Savini;
- l'Interporto d'Abruzzo sede di Manoppello Scalo nella persona del Sig. Direttore Generale Dott. Mosè Renzi.

PREMESSO CHE

- Il decreto legge n. 91 del 20 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017, recante “Disposizioni urgenti per la crescita nel Mezzogiorno” disciplina “le procedure, le condizioni e le modalità per l’istituzione di una Zona Economica Speciale, di seguito denominata ZES”;
- L’art. 4, comma 2, del citato decreto legge 91 del 20 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017, disciplina la ZES come “zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento UE n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT)”;
- Lo stesso art. 4, comma 2, del decreto legge 91 del 20 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017, stabilisce, inoltre, che ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta delle Regioni interessate;

- L'art. 5 del medesimo decreto legge 91 del 20 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017, stabilisce che “le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di – a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedurali speciali, nonché – b) dell’accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico delle ZES;
- La Regione Abruzzo, con Deliberazione n. 128 del 4/3/2020 ha approvato il nuovo Piano di Sviluppo Strategico della Zona Economica Speciale della Regione Abruzzo;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2020 ha istituito una Zona Economica Speciale nella Regione Abruzzo nei termini di cui al Piano di Sviluppo Strategico presentato dalla Regione Abruzzo;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 24/05/2021 ha nominato il prof. Mauro Miccio, “per il periodo di un anno, rinnovabile, a Commissario Straordinario del Governo, con il compito di presiedere il Comitato di Indirizzo della Zona Economica Speciale della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 400 del 1988 e dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 386 del 11 ottobre 2021 concernente l’istituzione della Struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che “*opera alle dirette dipendenze del Ministro, definisce l’indirizzo politico e strategico attraverso specifiche direttive e costituisce il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l’espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi (milestone) e obiettivi (target) per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M5C3 – Investimento 4 “*Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali*” assegna (Tabella A) al Ministero

- delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in collaborazione con PCM – Ministero per il Sud e la Coesione territoriale l'importo complessivo di euro 630 milioni;
- la misura del PNRR M5C3 Investimento 4 “*Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali*” che con una dotazione di 630 milioni di euro si prefigge di realizzare interventi che mirano nel loro insieme a favorire la competitività e lo sviluppo economico nelle aree ZES e di assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle stesse aree ZES con la rete nazionale dei trasporti, ed in particolare con le reti Trans Europee (TEN-T), al fine di rendere efficace l’attuazione delle ZES. Gli interventi rientrano nei seguenti ambiti:
 - collegamento di “ultimo miglio”, volto a realizzare efficaci collegamenti tra le aree portuali ed industriali e la rete infrastrutturale ferroviaria e stradale facente parte delle reti di trasporto principali;
 - digitalizzazione e potenziamento della logistica, urbanizzazioni green e lavori di efficientamento energetico ed ambientale nelle aree retroportuali e nelle aree industriali appartenenti alle ZES;
 - potenziamento della resilienza e della sicurezza dell’infrastruttura connessa all’accesso ai porti.
 - il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*» convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 che, all’art. 57, ha introdotto modifiche all’art. 4 del sopra citato D.L. n. 91 del 2017, introducendo il comma 7-*quinquies*, a norma del quale, tra le altre cose “...*il Commissario Straordinario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga ai contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. ...*”;
 - gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
 - la circolare n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;
 - la circolare n. 25 del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2021 avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*”;
 - la circolare n. 31 del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2021 avente ad oggetto “*Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e checklist relativa a milestone e target*”;
 - la circolare n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”)*”;
 - la circolare n. 33 del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto “*Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;
 - la circolare n. 4 del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2022 che chiarisce, alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai

quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità e in stretta ottemperanza ai successivi provvedimenti a valenza esterna da parte del MIMS;

- la circolare n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022 recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;
- la circolare n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022 avente ad oggetto la “*Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” e successive modificazioni;
- il decreto interministeriale n. 492 del 3 dicembre 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale a mezzo del quale le risorse destinate alla misura M5C3 – Investimento 4 “*Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono state ripartite tra gli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 e assegnate ai soggetti attuatori indicati nei medesimi allegati;
- che il Commissario ZES, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 2, del Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale n. 492 del 3 dicembre 2021:
 - è stato individuato quale Soggetto Attuatore degli interventi infrastrutturali di cui all'Allegato 2 del Decreto medesimo ricadenti nell'ambito della Zes Abruzzo, provincia di Pescara, riportato in dettaglio di seguito:
 - “*COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA AREA INDUSTRIALE DI MANOPPELLO - potenziamento della rete logistica e dell'hub interportuale*”, CUP E57H21009020006, per euro 10.000.000,00.
 - deve pertanto procedere agli adempimenti conseguenti in modo tale che i lavori siano avviati entro il 31 dicembre 2023 e si concludano entro il 30 giugno 2026;
- il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- La L.R. del 14 marzo 2000 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni ha disciplinato l'Organizzazione del comparto dei sistemi informativi e telematici della Regione Abruzzo;
- La L.R. del 27 settembre 2016 n. 34, recante “*Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifica alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011*” nel modificare l'art.7 della citata L.R. n. 25/2000 ha istituito l'Agenzia regionale per l'Informatica e la Committenza (A.R.I.C) e la L.R. del 12 gennaio 2018 n. 4 recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti*” all'articolo 2, ha previsto “*Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/2016*”;
- Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 761/2018, 779/2018 e 1008/2018 hanno attribuito all'ARIC le funzioni di Soggetto Aggregatore;
- La DGR n.70 del 14 febbraio 2022 ha individuato l'ARIC quale Ufficio unico referente in materia di appalti del PNRR con la specifica funzione di Ufficio dedicato alle procedure di appalto in ottemperanza agli obblighi previsti dal PNRR;

- La delibera ARIC n. 2 del 27.01.2022 “Adozione del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023” prevede, fra l’altro, l’attivazione di procedure di gara ad oggetto “Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) – PNRR”;
- Il Commissario Straordinario di Governo per la Zona Economica Speciale per l’Abruzzo, prof. Mauro Miccio, la Regione Abruzzo e l’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo in data 14.04.2022 hanno sottoscritto la “Convenzione per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la zona economica speciale (ZES) della Regione Abruzzo inseriti nel PNRR” ed in base a tale accordo l’ARIC ricopre il ruolo di: Centrale Unica di Committenza regionale per la Regione Abruzzo, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n.34 del 27 settembre 2016; Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 (in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti Aggregatori” e, da ultimo, con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 “Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti Aggregatori” di cui all’articolo 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66); Ufficio unico referente in materia di appalti del PNRR per la Regione Abruzzo;
- La Convenzione di cui al punto precedente disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune delle parti, finalizzate alla realizzazione degli interventi ivi indicati nonché all’adempimento di tutti gli obblighi provenienti dal PNRR, con la precisazione che gli stessi, successivamente alla stipula e previo atto integrativo sottoscritto da tutte le parti, potrebbero essere rimodulati in funzione di sopravvenute esigenze pubbliche correlate ad una diversa realizzazione anche tramite accorpamenti ovvero più efficaci ripartizioni tra i medesimi;
- Con nota prot. n. 65474 del 21 febbraio 2022 è stata comunicata al Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in riscontro alla nota del medesimo Segretariato prot. n. 527283 del 23 novembre 2021) l’individuazione di ARIC quale Ufficio unico referente in materia di appalti del PNRR per la Regione Abruzzo.

PREMESSO ALTRESI’ CHE

- la Prefettura - UTG di Pescara e le altre parti contraenti concordano sull’esigenza di assicurare la massima sinergia nella direzione di un rafforzamento delle misure di prevenzione a tutela dell’economia legale nell’ambito della Zona Economica Speciale della Regione Abruzzo – Area Industriale di Manoppello, con particolare riguardo ai settori più esposti a rischio di penetrazione criminale;
- è volontà delle parti firmatarie assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell’economia attraverso meccanismi di maggiore rigore rispetto agli ordinari strumenti di controllo, in relazione ad interventi, per tipologia di prestazione e/o per valore contrattuale, più esposti a rischi di infiltrazioni;
- tale obiettivo può essere efficacemente perseguito con la stipula di accordi fra la Prefettura – UTG e stazioni appaltanti pubbliche, che coinvolgano anche il mondo delle imprese, volti ad innalzare, attraverso il ricorso a strumenti pattizi, il livello di efficacia dell’azione di prevenzione amministrativa;
- il settore dei lavori pubblici è da tempo all’attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ai pericoli di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;

- in tale contesto è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti e altri settori collaterali, atteso che proprio i contratti a valle dell'aggiudicazione di opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a meno che non assumano la forma di subappalto ed assimilati di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sono sottratti al sistema delle verifiche antimafia;
- l'importanza e la reale dimensione dell'attività economica svolta può comportare il rischio di infiltrazioni criminali soprattutto nei periodi di congiuntura economica negativa, durante i quali è maggiore il rischio che imprese legate ad organizzazioni criminali tentino, avvalendosi delle considerevoli risorse finanziarie di cui dispongono, di penetrare i principali settori dell'economia legale e, in particolare (ma non solo), quello degli appalti pubblici;
- la valenza pubblicistica che connota le attività imprenditoriali che si svolgono su beni pubblici rende opportuna un'anticipazione dell'azione di prevenzione, pur nel rispetto dei principi di legalità e di certezza del diritto, attraverso un ampliamento dell'ambito delle verifiche antimafia che, in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa recante Linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa, si estenda oltre al tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un mezzo di prevenzione di portata più generale, in grado di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite in tutte le attività economiche con impatto potenzialmente rilevante su beni e interessi pubblici.
- con direttiva del Ministro dell'Interno del 23 agosto 2010, concernente “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, è stato posto l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le Stazioni Appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia anche ai contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti rientranti nei parametri di “soglia comunitaria”, finiscono per essere di fatto esenti da ogni modalità di controllo, in quanto non ricadenti nell'elenco delle c.d. “attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa” ex art. 1, comma 53, l. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- il Piano delle Performance 2020-2022 del Ministro dell'Interno individua, tra gli obiettivi delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, il potenziamento delle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, nell'attività di impresa, anche attraverso la stipula di Protocolli di legalità;
- l'art. 3, comma 7, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, ha introdotto nel d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'art. 83-bis, che dispone quanto segue:
 1. Il Ministero dell'Interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'art. 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle

- previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, commi 52 e ss., della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
 3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

CONSIDERATO CHE

il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno sottoscritto in data 15/07/2014 il già *supra* richiamato Protocollo d'intesa recante Linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa, al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dalla corruzione sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni, nonché dell'affidabilità del sistema Paese a livello internazionale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 ed integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486;

VISTO il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e s.m.i.;

VISTO il decreto interministeriale del 21 marzo 2017 che disciplina il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (ex Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere);

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003, istitutivo dei Gruppi Provinciali Interforze;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, codice degli appalti;

VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTO il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, codice antimafia e s.m.i.;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218;

VISTO il D.P.C.M. del 18 aprile 2013, che regola l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "white list"), previsti dai commi da 52 a 56 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTI gli artt. 29 e 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

VISTO il D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

VISTO l'art. 11 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n.125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali";

VISTA la legge 6 agosto 2015, n. 121 e la legge 17 ottobre 2017, n. 161 recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia";

VISTE le Seconde Linee Guida del 27 gennaio 2015 per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio ai fini antimafia e anticorruzione, previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;

- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione delle decisioni quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell'UE, datato 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", che ha novellato l'articolo 2635 del codice civile;

- VISTO il decreto interministeriale 21 marzo 2017 "Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di coordinamento";

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante diverse misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale;

- SENTITO le locali Forze di Polizia in Riunione Tecnica di Coordinamento del 2 settembre 2022;

- VISTA la nota n. 0060257 del 15 settembre 2022, con cui il Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro ha comunicato il proprio nulla osta alla sottoscrizione del presente Protocollo;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

FINALITÀ

1. Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità che, attraverso l'applicazione dei controlli antimafia nella gestione di appalti pubblici, concessioni demaniali, autorizzazioni alle imprese portuali e procedure concorsuali, nell'ambito della Zona Economica Speciale della Regione Abruzzo – Area Industriale di Manoppello, mira a incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nell'economia legale, garantendo altresì la trasparenza e la prevenzione di ingerenze indebite nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere ed autorizzazioni nei settori suindicati.

Tutte le parti coinvolte si impegnano ad assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni utile iniziativa affinché sia assicurata l'osservanza del presente Protocollo, a garanzia della massima legalità e trasparenza nelle citate procedure di affidamento, migliorando l'interscambio informativo tra le Pubbliche Amministrazioni interessate, anche attraverso l'eventuale interconnessione di banche dati per assicurare la più efficace azione di vigilanza, controllo e monitoraggio.

2. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata.

Art. 2

CONTROLLI ANTIMAFIA

1. ARIC e/o la Stazione Appaltante si impegnano ad acquisire le informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subappalti ed i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 100.000,00 e sul conto delle imprese ausiliarie che, a seguito di contratto di avvalimento, hanno fornito i propri requisiti alle ditte aggiudicatarie di appalti pubblici.

2. L'informazione antimafia dovrà in ogni caso essere acquisita, indipendentemente dal valore, relativamente alle seguenti attività considerate "sensibili", individuate dal comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, con cui sono state definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, presso ciascuna Prefettura, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "white list"), istituito dal comma 52 dell'art. 1 della legge 190/2012:

- a) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché' le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- b) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- c) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- d) noli a freddo di macchinari;

- e) fornitura di ferro lavorato;
- f) noli a caldo;
- g) autotrasporti per conto di terzi;
- h) guardiania dei cantieri.

3. A termini del comma 1 dell'art. 29 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito il sopra citato comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ha aggiunto allo stesso articolo il comma 52 bis, per le attività "sensibili" di cui al precedente comma 2, l'iscrizione dell'impresa nella "white list" provinciale, tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria. Conseguentemente, il diniego di iscrizione da parte della Prefettura, basato sulla sussistenza di cause ostative, tiene luogo dell'informazione antimafia interdittiva.

4. Pertanto, su ARIC e/o sulle Stazioni appaltanti, grava l'obbligo di acquisire, solo attraverso la consultazione delle "white list", la documentazione antimafia nei casi in cui l'attività contrattuale afferisca ai settori cosiddetti sensibili, come sopra identificati.

5. Con l'attivazione, dal 7 gennaio 2016, della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, l'iscrizione nelle "white list" avviene a seguito della preventiva consultazione della suddetta Banca Dati, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Art. 3

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMATIVE ANTIMAFIA

1. Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, ARIC e/o la Stazione appaltante acquisiranno tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub - contraenti.
2. Esperite le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, esclusivamente attraverso l'accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, la necessaria documentazione antimafia, con l'attivazione, previo accreditamento di ARIC e/o della Stazione appaltante, delle relative procedure di consultazione.
3. Solo in caso di esito non immediatamente liberatorio di tale consultazione, si procederà all'acquisizione dell'informazione antimafia secondo le procedure di cui agli artt.84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
4. Riguardo ai termini per il rilascio dell'informazione antimafia e alla disciplina dei casi d'urgenza, si rinvia a quanto previsto dall'art. 92 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ivi compresa la clausola risolutiva in caso di informazione interdittiva intervenuta successivamente alla stipula del contratto.
5. Tutte le interlocuzioni con la Prefettura e con le altre Parti previste dal presente documento dovranno contenere l'espreso riferimento, in oggetto, al presente Protocollo, con l'indicazione della dicitura "*Antimafia – Protocollo ZES*".

CLAUSOLE

1. Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, ARIC e/o la Stazione appaltante prevedono nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

- che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, siano sottoposte a condizione risolutiva e che ARIC e/o la Stazione appaltante procederanno alla revoca della concessione/autorizzazione e allo scioglimento del contratto, qualora dovessero intervenire informazioni interdittive con riferimento all'impresa aggiudicataria. Per quanto concerne l'impresa ausiliaria che, ancorché non firmataria del contratto di appalto, ha consentito con i propri requisiti l'aggiudicazione dell'appalto stesso, sono fatti salvi gli effetti di cui agli articoli: art. 89, comma 3, del codice dei contratti (sostituzione dell'ausiliaria) e quelli di cui all'art. 48, comma 18 (sostituzione della mandante o prosecuzione con il mandatario);
- l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare ad ARIC e/o alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Si richiama a tal proposito il comma 55 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'art. 4 del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, concernente lo specifico obbligo di comunicazione per le imprese iscritte nella "white list";
- l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria. Si rinvia in proposito a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 92 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dal comma 4 dell'art. 3 del presente Protocollo;
- la clausola risolutiva espressa di cui sopra concerne anche il rigetto dell'iscrizione nella cd. white list, per i settori di interesse, in virtù dell'equiparazione richiamata ai relativi commi dell'art. 2 del presente Protocollo, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (convertito, con modificazioni, nella legge 122/2012).

2. La Stazione appaltante si impegna a inserire nei contratti con gli appaltatori apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante medesima e/o ad ARIC i dati relativi alle società, alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate a qualunque titolo all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo. A tal fine verrà sottoposta alla firma dell'impresa interessata apposita dichiarazione di accettazione, in particolare, di tutte le disposizioni del presente Protocollo, ivi comprese le clausole in allegato al medesimo Protocollo.

3. Le imprese appaltatrici e concessionarie/autorizzate dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante e/o ad ARIC ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

4. ARIC e la Stazione appaltante si impegnano, altresì, a prevedere l'inserimento nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato di tutte le clausole riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente Protocollo e ad acquisire, dai soggetti aggiudicatari, la dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, di cui allo stesso allegato 1.

Art. 5

PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE

1. ARIC e/o la Stazione appaltante si impegnano ad acquisire l'espressa accettazione, da parte di ciascuna società o impresa cui intenderà affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l'affidamento di servizi o la fornitura di materiali, dell'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia e di segnalare alla Prefettura qualsiasi tentativo di interferenza illecita, in qualsiasi forma esso si manifesti.

A tal fine ARIC e la Stazione appaltante cureranno l'inserimento di apposite clausole risolutive espresse all'interno dei contratti o subcontratti.

2. ARIC e la Stazione appaltante si impegnano altresì a prevedere che i suddetti obblighi siano inseriti sia nei contratti stipulati con l'appaltatore sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici della filiera delle imprese e che la violazione dei medesimi obblighi sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. ARIC e/o la Stazione appaltante valutano l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.

3. ARIC e la Stazione appaltante si impegnano a denunciare con immediatezza all'Autorità Giudiziaria o alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente, nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.

4. La Stazione appaltante si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

5. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, di coloro che non denunciano di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata.

6. Oltre alle informazioni e comunicazioni antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente Protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto Interministeriale 14/03/2003.

Art. 6

NORME ANTICORRUZIONE

ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DI INTERFERENZE ILLECITE E ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. In ottemperanza a quanto previsto nelle prime Linee Guida allegate al Protocollo d'intesa fra Autorità nazionale Anticorruzione e Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014, in occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di opere, servizi o forniture, nonché di tutte le attività di cui all'art 2, comma 2, del presente protocollo, ARIC e/o la Stazione appaltante si impegnano a dare evidenza nel Disciplinare di gara e nei relativi Contratti:

a) dell'obbligo in capo all'operatore economico, sia nella qualità di partecipante alla gara sia nella qualità di aggiudicatario appaltatore, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall' art. 317 del codice penale;

b) dell'impegno in capo alla Stazione appaltante ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

2. Le presenti clausole sono specificamente accettate unitamente a tutti gli ulteriori obblighi derivanti dal rispetto del presente Protocollo di legalità.

3. Nei casi in cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, tenendo conto delle indicazioni di cui alle seconde Linee Guida redatte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e Ministero dell'Interno in data 27 gennaio 2015.

Art. 7

VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI

1. ARIC verificherà, anche ai fini dell'aggiudicazione, il rispetto delle norme in materia di collocamento, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici.

2. Il pagamento del corrispettivo all'appaltatore ovvero subappaltatore sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio e di regolarità fiscale per i pagamenti pari o superiori a 5 mila euro, obbligo di verifica scaturente dall'art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 8

MONITORAGGIO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti si obbligano al rigoroso rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio e tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 e all'articolo 6 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 2017.

A tale scopo gli enti sottoscrittori si impegnano a verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori e con tutti i soggetti della filiera delle imprese sia stata inserita la clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9

CONTRASTO AL LAVORO NERO E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano affinché l'affidamento di ciascun appalto sia conforme alle prescrizioni in materia di sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, di salute dei lavoratori e di tutela dell'ambiente, ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo si impegnano a verificare (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge n. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Ai fini di conferire massima efficacia alle predette disposizioni le stazioni appaltanti si impegnano a inserire nei bandi di gara, o comunque negli atti di affidamento, e a vigilare affinché nei contratti e sub contratti sia inserita una clausola risolutiva del seguente tenore:

"la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;

b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

e) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Art.10

ATTIVITÀ' DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA E DI CONFINDUSTRIA

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti/Pescara e Confindustria Chieti/Pescara si impegnano:

- a) a mettere a disposizione delle Parti del Protocollo, senza oneri a carico di queste, il proprio patrimonio informativo al fine di rendere più efficace l'attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni malavitose nell'economia legale della provincia, facilitando l'individuazione di situazioni di criticità e di anomalie sintomatiche di possibili rischi di distorsione della trasparenza e della legalità del circuito produttivo e consentendo, in particolare, il monitoraggio dei trasferimenti di ramo d'azienda e gli avvicendamenti nella titolarità delle imprese che avvengano in ristretti archi temporali;
- b) a diffondere tra gli imprenditori, per il tramite delle associazioni di categoria, anche attraverso specifici corsi di formazione ed incontri mirati, la cultura e le regole della legalità nella scelta dei propri partner commerciali e nell'adozione di modelli organizzativi e comportamentali corretti;
- c) a favorire, per il tramite delle associazioni di categoria, la conoscenza e la condivisione nel mondo delle imprese dei contenuti e delle finalità del presente protocollo agevolandone la concreta attuazione.

Art. 11

EFFICACIA GIURIDICA DEL PROTOCOLLO E DURATA

1. Il presente Protocollo si applica a tutti gli appalti la cui pubblicazione sia successiva alla data della sua sottoscrizione.
2. Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle norme del presente Protocollo, ivi comprese le clausole in allegato, ARIC e/o la Stazione appaltante ne curerà l'inserimento nei bandi di gara.
3. Il presente Protocollo, aperto alla sottoscrizione di eventuali altri soggetti portatori di un qualificato interesse, ha la durata di due anni decorrenti dalla data della sottoscrizione. Al termine del biennio, le Parti si impegnano a valutare in merito ai risultati ottenuti e, ove ritenuti positivi, il Protocollo potrà essere rinnovato per un ulteriore biennio.
4. I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi sostituiti e/o modificati automaticamente dalle successive disposizioni normative che disciplinano la materia.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo, si fa riferimento ad eventuali ulteriori Protocolli già siglati dal Commissario Straordinario del Governo con altri Enti.

Letto e sottoscritto

Pescara, 19 settembre 2022

IL PREFETTO DI PESCARA
f.to (Giancarlo Di Vincenzo)

IL COMMISSARIO DI GOVERNO DELLA ZES ABRUZZO
f.to (Mauro Miccio)

IL SINDACO DEL COMUNE DI MANOPPELLO
f.to (Giorgio De Luca)

IL QUESTORE DI PESCARA
f.to (Luigi Liguori)

IL COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI PESCARA
f.to (Col. Riccardo Barbera)

IL COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PESCARA
f.to (Col. Antonio Caputo)

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
CHIETI/PESCARA
f.to (Carmine Salce)

CONFINDUSTRIA CHIETI/PESCARA
f.to (Silvano Pagliuca)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA
f.to (Augusto Caimano)

AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA (ARIC) DELLA REGIONE
ABRUZZO
f.to (Lucia Del Grosso)

AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ARAP) DELLA REGIONE
ABRUZZO
f.to (Giuseppe Savini)

INTERPORTO D'ABRUZZO MANOPPELLO SCALO
f.to (Mosè Renzi)

ALLEGATO 1

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa/soggetto richiedente dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 19 settembre 2022 presso la Prefettura di Pescara e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa/società concessionaria/soggetto richiedente dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 n. 90, convertito nella legge 11/08/2014 n. 114, la risoluzione immediata del contratto/atto di concessione ovvero la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa/società concessionaria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 n. 90, convertito nella legge 11/8/2014, la risoluzione/revoca immediata del contratto/atto di concessione ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- 1) La violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- 2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- 3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.